



Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile Caterina Chinnici

E, p.c. Al direttore Generale del Personale e della Formazione Dr. Luigi Di Mauro

Oggetto: progressioni economiche

Ad oltre un mese dalla data di scadenza prevista per l'inoltro della la richiesta di revisione dei punteggi assegnati al personale che ha partecipato alle ultime progressioni economiche e nonostante le incongruenze che alcuni lavoratori hanno evidenziato nelle graduatorie, in alcuni casi a parità di titoli sono stati assegnati punteggi inferiori a quelli stabiliti nella precedente progressione, il Dipartimento, per alcuni casi, non ha ancora provveduto a fornire agli interessati le risultanze assunte dalla commissione esaminatrice.

Poiché contrariamente a quanto accaduto per la precedente progressione non è stata prevista la sospensione delle graduatorie in attesa dei riscontri della commissione alle istanze di revisione del punteggio prodotte dai lavoratori, ne risulta che in caso di ricorsi accolti dai Tribunali competenti, il Dipartimento si assumerebbe inevitabilmente l'onere dei costi conseguenti, nonché l ristoro di possibili richieste di risarcimento dei danni prodotti ai soggetti esclusi. Pertanto, Si chiede alla S.V. di non procedere alla formalizzazione delle graduatorie fin quando non siano state valutata dalla commissione tutte le richieste di revisione dei punteggi e fornite ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta le motivazioni sui punteggi non assegnati.

Si segnala, peraltro, come la Direzione Generale del Personale abbia dato esito negativo ad alcune istanze prodotte dai lavoratori che, avendo prestato servizio nel Dipartimento per la Giustizia Minorile anche con contratto a tempo determinato hanno ricevuto per il suddetto periodo di lavoro un punteggio inferiore a quello assegnato per gli anni di lavoro svolto con contratto a tempo indeterminato.

Anche se ciò è esattamente quanto previsto dal vigente contratto integrativo del Ministero della Giustizia, di cui Le abbiamo più volte segnalato le numerose incongruenze, riteniamo che non sia possibile per tale contratto contravvenire ad un preciso pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha richiamato la Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999/70/CE, concernente all'accordo Quadro CES, UNICE, e CEEP in tema di lavoro a tempo determinato, vietando di trattare i lavoratori assunti a tempo determinato, in modo deteriore rispetto ai lavoratori inseriti a tempo indeterminato. Lo stesso pronunciamento ha precisato che non può darsi diversa valutazione ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per il periodo in cui hanno svolto lo stesso lavoro con contratto a tempo determinato.



Si precisa, peraltro, che il Ministero della Giustizia è già stato condannato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, proprio in base al pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed è stato condannato a rivedere l'anzianità dei lavoratori degli uffici giudiziari di Venezia che avevano fatto ricorso, a pagare le eventuali differenze retributive e le spese di lite.

Si chiede, pertanto la revisione della decisione assunta dalla Direzione Generale del Personale e si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Coordinatore Nazionale FPCGIL

Giustizia Minorile